



NUOVO STATUTO TERRITORIALE

(approvato dal Nazionale il 19/05/2022 con prot. 101/GA/mr)

ART.1 – Denominazione e natura giuridica

- 1.1. L'Associazione di acque interne interregionale per lo sviluppo dell'economia del mare e delle acque interne delle Regioni interessate, denominata Assonautica acque interregionale del Veneto e dell'Emilia, (di seguito anche solo "**Associazione**"), è una struttura associativa territoriale acque interne interregionale dell'Assonautica Italiana che costituisce il "Sistema Assonautica", previo nulla-osta dell'Assonautica Italia ed operante nell'ambito delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio delle Regioni del Veneto e dell'Emilia, aderenti o che rilascino il nulla osta a che l'Associazione operi in specifiche aree dove l'Associazione è operativa.
- 1.2. L'Associazione, istituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è regolata dal presente statuto e non persegue fini di lucro.
- 1.3. Il nome e il marchio dell'Associazione sono una specificazione di quelli dell'Assonautica Italiana che può, sia da sola che unitamente all'Associazione, adottare tutte le iniziative per la loro tutela.
- 1.4. Il riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica privata ai sensi della vigente normativa è promosso d'intesa con Assonautica Italiana e nelle forme e nei modi uniformemente stabiliti a livello nazionale.

Art. 2 – Sede e durata

- 2.1. L'Assonautica di acque interne interregionale del Veneto e dell'Emilia, previa delibera camerale, eleggerà la propria sede legale in Rovigo presso la sede locale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo – Piazza Garibaldi 6, Rovigo
- 2.2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può modificare la sede dell'Associazione, istituire delegazioni dell'Assonautica nell'ambito della circoscrizione di riferimento nonché individuare una sede operativa.
- 2.3. L'Assonautica di acque interne interregionale del Veneto e dell'Emilia ha durata sino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Codice etico

- 3.1. L'Associazione adotta il Codice Etico di Assonautica Italiana che ispira e vincola il comportamento di ogni componente e rappresentante del Sistema Assonautica a tutti i livelli; il mancato rispetto del Codice Etico comporta l'esclusione dall'Associazione deliberata dal Collegio dei Proibiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo.
- 3.2. Il Codice Etico di "Assonautica Italiana" è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante. I termini in esso riferiti ad Assonautica Italia ed ai componenti del "sistema Assonautica" si intendono riferiti, per quanto di competenza all'Associazione Acque Interne del Veneto e dell'Emilia ai suoi Organi e Soci.

Art. 4 – Finalità ed oggetto sociale

- 4.1. L'Assonautica di acque interne interregionale del Veneto e dell'Emilia promuove e persegue, per il sistema camerale ed in sinergia con lo stesso, lo sviluppo dell'economia del mare e delle acque interne in tutti i settori/attività, dirette/indirette insistenti o non sul demanio marittimo, lacuale e fluviale a favore degli attori di filiera e del diportista anche a difesa della fruibilità dell'attività nautica e delle attività sociali, turistiche ricreative e sportive ad esso collegate; promuove e favorisce le attività di ricerca, sviluppo, formazione e tutela ambientale.
- 4.2. A tal fine, l'Associazione, per le finalità e negli ambiti di cui al precedente comma:
 - a) promuove studi e ricerche anche in sinergia con le istituzioni locali, istituti di ricerca ed operatori ed utenti interessati;
 - b) promuove l'organizzazione e la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - c) promuove e cura, in collaborazione con il Sistema Assonautica, le Camere di Commercio e le Capitanerie di Porto, la redazione di registri delle unità da diporto ed elenchi volontari di operatori nei settori di rilevanza statutaria, anche valorizzando i ruoli detenuti dalle Camere di Commercio, ivi compresi gli skipper e i direttori dei porti turistici;
 - d) promuove e favorisce la formazione specialistica e professionale degli operatori;
 - e) assiste, supporta e coordina le iniziative del Sistema Assonautica, comprese quelle per l'ottenimento delle concessioni demaniali per i punti di ormeggio, da realizzare secondo gli indirizzi espressi da Unioncamere e da Assonautica Italiana;
 - f) cura e gestisce le relazioni, nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento, con le istituzioni, con le associazioni di categoria, con gli enti e associazioni rappresentativi degli interessi collegati ai settori di espressione delle finalità e degli ambiti del Sistema Assonautica, con i mass-media, con le scuole e le università, per la divulgazione e la diffusione delle attività del Sistema Assonautica e del sistema camerale;



- g) promuove, anche attraverso la costituzione di appositi Comitati, il raccordo delle attività di cui al presente articolo con quelle svolte dalle Società locali di sistema camerale;
- h) promuove l'erogazione coordinata dei servizi di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa ed economico-finanziaria, in collaborazione con il Sistema Assonautica a tutti gli associati;
- i) collabora alla promozione delle proprie finalità ed ambiti d'intervento, anche attraverso la costituzione di appositi sportelli presso le Camere di Commercio;
- j) promuove la costituzione o l'attivazione di Osservatori sulle dinamiche socioeconomiche dell'economia del mare e delle acque interne, del turismo nautico e dei settori collegati, anche in collaborazione con Unioncamere, le Camere di Commercio, le altre Assonautiche territoriali e le Associazioni di settore o specializzate;
- k) promuove, anche attraverso le associazioni di categoria e di settore, la stipula di convenzioni per la prestazione di particolari servizi anche con la collaborazione di altre Assonautiche territoriali;
- l) promuove l'affiliazione ad organizzazione sportive al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive e di quelle collegate. Organizza e partecipa alle manifestazioni e competizioni dilettantistiche, sostenendo attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- m) promuove la registrazione e diffusione di marchi di qualità e sostenibilità ambientale per le strutture e i servizi portuali del diportismo nautico, per le imprese della filiera della nautica e dell'ospitalità turistica, la ristorazione e dell'itti-turismo e, più in generale, per tutte le filiere dell'economia del mare e delle acque interne;
- n) collabora con le Camere di Commercio interessate alla rilevazione e alla pubblicazione dei prezzi dei materiali e delle opere per la nautica da diporto;
- o) promuove ed organizza, anche con le Camere di Commercio interessate, seminari, convegni e conferenze su tematiche relative alla nautica da diporto e all'economia, riguardanti in particolare la normativa, l'innovazione tecnologica, la sicurezza, l'ecologia e la tutela dell'ambiente, nonché attività didattiche e seminari per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività professionali e scientifiche riguardanti la nautica da diporto, il mare ed acque interne;
- p) sostiene le iniziative volte a favorire l'accessibilità ai porti e alla navigazione interna;
- q) promuove la realizzazione di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente marino e degli eco sistemi fluvio-marittimi;
- r) promuove e favorisce i rapporti internazionali, anche attraverso proprie strutture di servizio realizzate allo scopo;
- s) potrà realizzare e/o gestire strutture ed impianti portuali, nonché strutture, impianti e servizi connessi, pubblici o privati, chiedere concessioni demaniali, sempre riferiti alla nautica da diporto ed attività connesse nei territori;

4.4. L'Associazione esercita a livello locale le proprie attribuzioni in piena autonomia di indirizzo e gestionale.

4.5. L'Associazione potrà inoltre sottoscrivere con le locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura apposite convenzioni per lo sviluppo delle attività camerali nel settore del turismo nautico e della nautica da diporto sia dal punto di vista promozionale che culturale, sportivo, fieristico.

Art. 5 – Raccordo delle attività con l'Assonautica Italiana.

- 5.1. Per garantire la necessaria circolazione delle informazioni relative alle iniziative programmate, l'Associazione comunica all'Assonautica Italiana il programma annuale di attività con la descrizione delle iniziative che si intendono assumere.
- 5.2. Per lo svolgimento di iniziative nazionali che per loro natura richiedono la collaborazione di strutture territoriali, l'Assonautica di acque interne interregionale del Veneto e dell'Emilia costituisce sportello locale dell'Assonautica italiana nonché sua sede operativa e, conseguentemente, esercita a livello territoriale le competenze che le vengono attribuite sulla base di un programma dettagliato degli interventi.
- 5.3. L'Associazione comunica, altresì, alla segreteria di Assonautica italiana il Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea nonché, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei soci, nel rispetto della normativa vigente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6 – Soci

- 6.1. I soci dell'Associazione si distinguono in soci sostenitori, ordinari ed onorari.
- 6.2. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota sociale, deliberano volontariamente contributi straordinari per la promozione dell'attività dell'Associazione.
- 6.3. Sono soci ordinari tutti coloro i quali versano all'Associazione unicamente la quota sociale.
- 6.4. Sono soci onorari le personalità come da art. 13, comma 1 lett. p); gli stessi sono esentati dal pagamento delle quote associative, non hanno diritto di voto né possono essere eletti negli Organi dell'Associazione.
- 6.5. La suddivisione degli associati nelle predette categorie è di natura puramente formale e non comporta né differenza di trattamento tra gli associati, né diminuzione di diritti.
- 6.6. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.



Art. 7 – Ammissione dei soci

- 7.1. Per l'ammissione dei soci appartenenti al sistema camerale è sufficiente che pervenga alla presidenza dell'Associazione una richiesta scritta.
- 7.2. Gli altri soggetti presentano la domanda di ammissione al Consiglio direttivo che, prima di provvedere, può richiedere notizie e informazioni atte a verificare che gli scopi dei richiedenti non siano in conflitto o in contrasto con quelli dell'Associazione.
- 7.3. Le persone giuridiche ed i soci collettivi devono allegare alla domanda, se adottati, i rispettivi statuti o atti costitutivi al fine di verificare l'assenza di conflitto o di contrasto con le finalità dell'Associazione.
- 7.4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione senza l'obbligo di motivarne l'eventuale diniego.
- 7.5. La delibera di ammissione diventerà efficace e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio siano stati effettuati i versamenti delle quote sociali trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione; senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni effetto.
- 7.6. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota sociale; in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.
- 7.7. Al momento dell'iscrizione, viene consegnata ai soci una tessera di iscrizione anche elettronica secondo modalità stabilite dall'Assonautica Italiana; non sono ammesse tessere di altra provenienza.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

- 8.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ad accettare le finalità sociali, a corrispondere la quota annuale di iscrizione, contributi straordinari eventualmente deliberati, osservare le norme dello Statuto e del Codice Etico e del Regolamento Interno, ove adottato, nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi ed eventuali norme e regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.
- 8.2. Tutti i soci sono tenuti ad agire nel pieno rispetto delle finalità dell'Associazione, al corretto utilizzo delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'Associazione ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. Il socio è tenuto, altresì, a cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
- 8.3. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
- 8.4. Ogni socio può proporre candidature per gli Organi collegiali, solo se in regola con il pagamento delle quote sociali.
- 8.5. La qualità di associato dà diritto a partecipare alle varie iniziative e a frequentare la sede sociale.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

- 9.1. La qualifica di socio viene meno:
 - a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio finanziario;
 - b) per recesso, in caso di dissenso sull'ammontare della quota sociale;
 - c) per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle disposizioni statutarie, del Codice Etico o del Regolamento Interno, accertati motivi di incompatibilità o per altri gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e/o degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.
 - d) in caso di morosità per almeno due annualità, accertata con delibera del Consiglio Direttivo
 - e) decesso.
- 9.2. Il socio che recede, che viene escluso o che, comunque, perde tale qualifica non ha diritto ad alcun rimborso né della quota sociale né di alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Organi

- 10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.



- 10.2. Tutti gli Organi elettivi restano in carica cinque anni, sono rinnovabili e rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi titolari. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati quinquennali consecutivi.
- 10.3. Laddove i componenti del Comitato Direttivo non vengano eletti contestualmente al Presidente, gli stessi restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 11 – L'assemblea dei soci

- 11.1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci sostenitori e ordinari che siano in regola con il pagamento della quota sociale e si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, entro il 31 maggio per l'approvazione dell'attività svolta nell'anno precedente e del conto consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del programma di attività annuale e del bilancio preventivo.
- 11.2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l'approvazione dello Statuto ed eventuali relative modificazioni o quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 11.3. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 11.4. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ciascun socio può indicare un sostituto delegato a rappresentarlo. Ciascun sostituto non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente nell'ambito di una terna di nomi rappresentativa dei soci presentata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo, in accordo con eventuali altre Camere di Commercio Socie;
- b) elegge i membri del Comitato Direttivo, dopo averne definito il numero dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 13 e provvede alla sostituzione dei membri per qualsiasi causa cessati e che rimangono in carica per la restante durata del mandato del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo; con quest'ultimo approva altresì il programma di attività;
- d) stabilisce annualmente la misura delle quote associative per le singole categorie di soci;
- e) approva la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
- f) approva lo statuto e le sue modificazioni;
- g) nomina il Revisore dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Il Consiglio direttivo

13.1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da altri due o quattro membri per un totale di numero tre o cinque componenti, nominati dall'Assemblea. Per la composizione degli attuali organi in carica vale quanto previsto all'art. 22 (Norma transitoria) ovvero che "gli Organi dell'Associazione, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, restano in carica fino alla originaria naturale scadenza, assumendo, però, i poteri e le attribuzioni derivanti dalle nuove disposizioni statuarie.

13.2. Spetta al Consiglio direttivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza dell'Assemblea e, in particolare:

- a) predisporre il programma di attività e il preventivo economico entro il 15 novembre da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Predisporre il bilancio di esercizio entro il 15 maggio di ciascun anno e proporre le eventuali variazioni del bilancio;
- b) deliberare sulla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative per l'attuazione del programma annuale di attività;
- c) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e fissarne l'ordine del giorno;
- d) nominare il Vice Presidente con funzioni Vicarie;
- e) deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni necessari al funzionamento dell'Associazione;
- f) determinare il trattamento economico del personale dipendente, sulla base del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore terziario;
- g) nominare, nell'eventualità che tale figura venga prevista, il Direttore stabilendone l'eventuale relativo emolumento oppure una persona indicata con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- h) disporre su tutto ciò che concerne la gestione del personale;
- i) istituire gli uffici e i servizi dell'Associazione, indicandone la sede;
- l) approvare eventuali proposte di variazione del bilancio, che non comportino maggiori oneri a carico dei soci, né determinino riduzione degli aggregati di spesa;



- m) deliberare sulla istituzione, sulla composizione e sul funzionamento di comitati, commissioni o altri organismi consultivi dell'Associazione, operanti nei vari settori di attività;
- n) deliberare sulla eventuale partecipazione dell'Associazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle finalità istituzionali del Sistema Assonautica;
- o) deliberare sull'ammissione dei soci;
- p) su proposta del Presidente, nominare socio onorario personalità che ci sono distinte in campo territoriale, regionale e nazionale nel mondo dell'economia del mare e delle acque interne, del turismo nautico, della cultura, dell'arte, dello sport e per la promozione e valorizzazione delle eccellenze nazionali e dei territori;
- q) deliberare sulla modifica della sede sociale e dell'eventuale sede operativa.

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

- 14.1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.
- 14.2. Il Consiglio direttivo nomina tra i propri membri un Vice Presidente, incaricato delle funzioni vicarie. In assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie vengono conferite al Vice Presidente.
- 14.3. Il Presidente può delegare al Vice Presidente lo svolgimento di particolari funzioni.
- 14.4. Il Presidente può affidare la trattazione e l'istruttoria di argomenti di propria competenza ai membri del Consiglio Direttivo.
- 14.5. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente informa i soci dell'avvio delle procedure di rinnovo.
- 14.6. In ogni caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età avvia entro trenta giorni, le procedure per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.15 – Funzionamento degli organi collegiali.

- 15.1. Le sedute degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; l'Assemblea in seconda convocazione sono validamente costituiti con la presenza di un terzo degli aventi diritto.
- 15.2. Le votazioni, ed eccezioni di quelle relative all'elezione degli Organi, avvengono con scrutinio palese e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Quando si deve decidere sullo statuto o sullo scioglimento, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, con voto segreto se richiesto da un decimo dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 15.3. Tutti gli Organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono presieduti dal Presidente dell'Associazione, che convoca le riunioni almeno 10 giorni prima della data fissata. All'uopo, negli stessi termini, l'avviso di convocazione è affisso presso la sede sociale.
- 15.4. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione; per l'Assemblea si deve prevedere una prima e una seconda convocazione. Le sedute degli Organi collegiali potranno svolgersi altresì con modalità telematiche secondo le normative vigenti e sulla scorta di apposito Regolamento che garantisca il rispetto dei principi di partecipazione e corretto esercizio del voto.
- 15.5. In caso di comprovati motivi di urgenza o indifferibilità, è prevista la convocazione a mezzo e-mail, con quarantotto ore di preavviso.
- 15.6. Le funzioni di segreteria degli Organi collegiali sono assunte dal Direttore, ovvero, ove non nominato, dal componente del Consiglio Direttivo più giovane d'età o da una persona indicata con deliberazione del Consiglio Direttivo, che provvede all'esecuzione delle relative delibere.
- 15.7. Gli Organi devono essere rinnovati entro un mese dalla fine del mandato. Gli stessi durano in carica, in regime di prorogatio, sino all'insediamento dei nuovi Organi.
- 15.8. Il verbale di ciascuna riunione è approvato nella seduta successiva.
- 15.9. I membri di ciascun Organo collegiale, con esclusione dell'Assemblea, che non partecipino senza adeguata giustificazione a tre riunioni consecutive decadono immediatamente e sono rinnovati entro un mese dalla decadenza, salvo che ci si trovi negli ultimi tre mesi del mandato dell'Organo collegiale.

Art. 16 – Il Revisore unico

- 16.1. Il controllo dell'amministrazione e della gestione economico-finanziaria dell'Associazione è esercitato dal Revisore unico.
- 16.2. Il Revisore partecipa alle sedute degli Organi collegiali.



Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri

- 17.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi, di cui uno individuato quale Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, ed esercita, oltre alle attribuzioni previste dall'articolo 8 del presente statuto, le funzioni di arbitro tra i soci e tra loro e l'Associazione per tutto quanto concerne l'attività nei settori statuari e i rapporti sociali. Avverso i pronunciamenti assunti dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso in appello innanzi al Collegio dei Probiviri dell'Assonautica Italiana.
- 17.2. Il Collegio può essere chiamato a pronunciarsi per l'interpretazione dello statuto, di regolamenti o atti dell'Associazione.
- 17.3. Quando il Collegio si costituisce in collegio arbitrale, viene integrato da un membro per ciascun socio parte della controversia. La decisione deve essere emessa entro sessanta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni concessa concordemente dalle parti, dalla trasmissione della relativa istanza di accesso all'arbitrato.
- 17.4. In mancanza di elezione del Collegio dei Probiviri, le funzioni sono assunte dal Consiglio direttivo.

Art. 18 – Finanziamento, patrimonio e amministrazione

- 18.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi volontari dei soci sostenitori, dalle contribuzioni, lasciti, donazioni, dai proventi per servizi resi ed altri.
- 18.2. Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- 18.3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di previsione di iniziative da effettuare in collaborazione con altre Associazioni di Assonautica, nella predisposizione del bilancio e nella redazione del programma annuale di attività l'Associazione ripartisce le proprie risorse in modo da destinare una quota delle entrate allo svolgimento di eventuali iniziative previste da altre Associazioni del Sistema Assonautica, in collaborazione con il sistema camerale e sulla base del programma generale di attività dell'Assonautica Italiana.
- 18.4. L'Associazione gode di piena autonomia amministrativa e finanziaria e, pertanto, risponde in proprio nei confronti dei terzi per le proprie obbligazioni, esclusa ogni solidarietà debitoria di Assonautica Italiana ovvero delle altre Associazioni del Sistema Assonautica. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Rapporti con le altre Associazioni del Sistema Assonautica

- 19.1 L'Associazione, nella propria autonomia organizzativa, di indirizzo e gestionale può costituire strutture per la gestione comune con altre Associazioni del Sistema Assonautica di iniziative temporanee, periodiche o permanenti.

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione

- 20.1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato in assemblea straordinaria da almeno i 3/4 dei soci.
- 20.2. La delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata all'Assonautica Italiana, la quale deve nominare la persona del liquidatore, determinandone i poteri. Il liquidatore, estinte le obbligazioni in essere, provvede a che tutti i beni vengano devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È espressamente vietato distribuire ai soci le eventuali attività patrimoniali residue.
- 20.3 È espressamente vietato distribuire ai soci le eventuali attività patrimoniali residue.

Art. 21 – Conformità dello statuto al modello previsto per il Sistema Assonautica.

- 21.1. Il presente statuto è conforme al modello adottato dal Consiglio Direttivo di Assonautica Italiana nella seduta del 29 novembre 2021. Lo stesso è stato inviato all'Assonautica Italiana la quale, con comunicazione del 19 maggio 2022 prot. n. 101GA/mr, ha confermato la conformità al predetto modello.

Art. 22 – Norma transitoria.

- 22.1. Gli Organi dell'Associazione, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, restano in carica fino alla originaria naturale scadenza, assumendo, però, i poteri e le attribuzioni derivanti dalle nuove disposizioni statuarie.
- 22.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.
-
-